

Cosa fare in caso di malattia

Quando ci si ammala è bene non dimenticare alcuni obblighi importanti, che sono la condizione per fruire di un diritto. Vediamo quali sono.

1) Bisogna comunicare l'assenza all'istituzione scolastica entro l'inizio del proprio orario di lavoro.

L'assenza può essere comunicata, anche da un familiare, per lettera, telegramma, fax o altro mezzo verificabile. Si deve inoltre comunicare la durata dell'assenza e il domicilio (se è diverso da quello in possesso della scuola).

2) Entro 5 giorni si deve inviare alla scuola il certificato medico con la sola prognosi.

La mancata comunicazione dell'assenza o il mancato o ritardato invio del certificato medico sono violazioni di obblighi contrattuali. Si consiglia l'invio del certificato medico per raccomandata oppure farlo recapitare da qualcuno che accuserà ricevuta da parte della scuola.

Il mancato recapito o ritardato invio del certificato medico deve essere giustificato.

3) Il lavoratore nelle fasce orario 10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00 è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali visite di controllo. Se ha necessità di assentarsi, ad esempio per visite mediche, accertamenti, ecc., deve preventivamente comunicarne alla scuola il motivo e la diversa fascia oraria di reperibilità.

Se la malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità, l'assenza è ingiustificata e comporta per tutti i giorni di assenza la trattenuta della retribuzione (sanzione disciplinare per l'inosservanza di un obbligo contrattuale. decreto legge 463/83).

Se il comportamento del lavoratore è stato volutamente negligente, il dirigente scolastico può anche attivare il procedimento disciplinare.

Visita fiscale

L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. Pertanto, il dirigente scolastico *può* chiedere la visita fiscale dal primo giorno di assenza, ma non è obbligato a farlo. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.

La mancata effettuazione della visita fiscale da parte della ASL non inficia la legittimità dell'assenza.